



Nel mese di novembre 2010 si è finalmente concluso il terzo grado di giudizio che ha visto contrapposti una importante società per azioni, assistita dallo Studio Campese (della quale si omette la denominazione in ossequio all'articolo 17 *bis* del Codice Deontologico), e la Società Gestione Crediti – S.G.A. S.p.A. (quale cessionaria dell'Isveimer) in un contenzioso avviato nel 2001 e definito in un arco di nove anni.

Contenzioso attinente alla prescrizione del diritto di credito vantato dalla S.G.A. S.p.A. in virtù di un contratto di mutuo di 1.500.000 dollari USA stipulato nel lontano 1980 con l'Isveimer S.p.A., per il quale la società finanziata aveva promosso azione di accertamento negativo e di dichiarazione di nullità ed inefficacia dell'ipoteca convenzionale rinnovata nell'anno 2000 dalla S.G.A. S.p.A., quale cessionaria dell'Isveimer.

La domanda proposta dalla società per azioni assistita dalla Studio Campese è stata integralmente accolta dal Tribunale di Napoli con sentenza numero 4794/2003 del 7 aprile 2003, depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003 (Giudice Unico Dottore Fulvio Troncone).

La stessa è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, con sentenza numero 3739/2005 dell'11 novembre 2005, depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005 (Consigliere Relatore Dottore Giovanni de Crecchio) e, da ultimo, dalla Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza numero 22831/2010 del 4 ottobre 2010, depositata in Cancelleria il 10 novembre 2010 (Consigliere Relatore Dottore Fulvio Uccella).

Il giudizio appena concluso ha comportato lo studio e l'approfondimento di diversi delicati profili giuridici involgenti gli istituti dello scorporo di società, della cessione del ramo di azienda, dell'accollo legale e di quello convenzionale, della solidarietà passiva dell'obbligazione di pagamento, della prescrizione estintiva del credito e dei relativi atti interruttivi.

Tutto ciò, oltre al rilevante valore economico, dato che nella fattispecie si controverteva su di un credito, in linea capitale, ammontante alla somma di 1.500.000 dollari USA nel 1980, oltre i successivi interessi di mora al tasso del 23 % e, dal 1° aprile 1997, al tasso soglia antiusura.